

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente - Ecologia e Protezione Civile Tel. 0376/358103

Mail: tecnico@curtatone.it

Α

Segretario Generale

SEDE

Ed a

Ufficio Ragioneria

SEDE

Prot. n°9446 del 30/03/2023

OGGETTO: fondo rischi bilancio 2023 – Causa Fedriga/Tompkins.

PREMESSO che:

- > con deliberazione Consiliare n. 83 del 2/09/2000 veniva adottata variante generale al PRGC che cambiava la destinazione urbanistica dell'area censita in catasto al fg. 27 Mapp. 200 in "attrezzature e impianti pubblici e/o di pubblico interesse (standard a parcheggio P)".
- con Deliberazione Consiliare n. 107 del 28.12.2000 il Comune di Curtatone controdeduceva alle osservazioni presentate a seguito della pubblicazione della predetta variante generale al PRG;
- con la medesima variante veniva destinata, tra l'altro, ad attrezzature ed impianti pubblici e/o di pubblico interesse (area parcheggio) l'area di mq. 1.037 identificata in catasto al mapp. 200 del foglio 27 di Curtatone (all'epoca di proprietà Fedriga Luciano e Tompkins Anne) con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- con deliberazione della Giunta Regionale n°VII/5997 del 02/08/2001 veniva approvata la Variante Generale al vigente PRCG;
- in data 05/09/2001 veniva pubblicata sul BURL n. 36 la deliberazione della Giunta Regionale e pertanto la variante generale al PRCG diveniva esecutiva a tutti gli effetti;
- con Deliberazioni Consiliari n. 25 del 27.02.2001, n. 40 del 09.05.2001, n. 52 del 22.06.2001 e n. 62 del 10.08.2001, assunte ai sensi dell'art. 14 comma 11 della Legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 13 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, (regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni) veniva approvato il programma triennale delle opere pubbliche anni 2001-2003;
- > il suddetto programma prevedeva la realizzazione nell'anno 2001 di un nuovo parcheggio in frazione Levata insistente sul sopraccitato terreno oggetto di variante urbanistica;
- > con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 10.08.2001 veniva approvato il progetto preliminare del parcheggio anzidetto;
- > con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 13.10.2001 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo del parcheggio anzidetto anche ai fini della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori;
- > con decreto n. 711 (prot. 7035) del 09.04.2002, notificato ai proprietari Fedriga Luciano e Tompkins Anne in data 15.04.2002, veniva disposta l'occupazione d'urgenza a favore del Comune di Curtatone del terreno identificato in catasto al mapp. 200 del foglio 27 di Curtatone;
- con atto prot. n. 7437 del 15.04.2002 il Comune procedeva alla notifica del suddetto decreto di occupazione n. 711/2002 con contestuale avviso di immissione in possesso prevista per il giorno 10.05.2002;
- > in data 10.05.2002 il Comune di Curtatone procedeva all'esecuzione del decreto di occupazione n. 711/2002 mediante redazione di apposito verbale;



Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente - Ecologia e Protezione Civile Tel. 0376/358103

Mail: tecnico@curtatone.it

DATO ATTO che la procedura espropriativa non è stata mai perfezionata, non essendo stata determinata formalmente l'indennità di espropriazione né essendo mai stato emesso il decreto di esproprio;

CONSIDERATO che:

- > l'intervento è stato realizzato con la costruzione del parcheggio pubblico;
- > dal 2005 nel parcheggio si svolge settimanalmente il Mercato di Levata;

ATTESO che in data 15/04/2020 è stato notificato che le signore Fedriga Rean Isabella e Tompkins Anne hanno promosso ricorso avanti al TAR della Lombardia, Sezione di Brescia, avverso la procedura di esproprio sopra descritta per sentire dichiarata l'illegittimità dell'occupazione a decorrere dalla decadenza del decreto di occupazione d'urgenza, per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'area e per ottenere dall'Amministrazione l'avvio del procedimento previsto e disciplinato dall'art. 42bis del D.P.R. n. 327/2001;

ACCERTATO CHE

- lo scrivente in qualità di Responsabile di P.O. dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Curtatone, con protocollo Comunale n°13325/2020 del 16/06/2020, ha emesso l'Avviso, ai sensi della L. 07.08.1990 n°241, di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento, previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001 n°327, di acquisizione di bene immobile posto in Comune di Curtatone, censito in catasto al fg. 27 Mapp. 200, utilizzato per la realizzazione di un nuovo parcheggio in frazione Levata;
- in esito all'avvio del procedimento di esproprio in sanatoria è stato costituito deposito definitivo del valore economico indicato nell'Avvio del Procedimento (si veda Comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero 1384688 avente Protocollo N.0008626/2021 del 08/04/2021);
- in esito alla costituzione in Corte d'Appello di Controparte per la rideterminazione dell'indennità di esproprio e conseguente sentenza è stato integrato il deposito presso la Tesoreria dello Stato (si veda Comunicazione di avvenuta costituzione deposito definitivo numero 1361028 avente Protocollo N.0000732/2023 del 10/01/2023);
- complessivamente il deposito determinato da Corte d'Appello ammonta ad € 152.582,35;
- è stata disposta la liquidazione dell'indennità rideterminata con sentenza della Corte d'Appello mediante DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 10/02/2023 dell'AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO AD OGGETTO "ACQUISIZIONE SANANTE AI SENSI DELL'ART.42 BIS DEL D.LGS 327/2001 DI AREE DESTINATE AL PARCHEGGIO DI VIA LEVATA / VIA DEL PISANELLE IN COMUNE DI CURTATONE (MN) ORDINANZA DI SVINCOLO DI DEPOSITO AMMINISTRATIVO PRESSO LA RTS DI MILANO/MONZA BRIANZA";

DATO ATTO CHE

- In data 03/01/2023 è pervenuta notizia allo scrivente che Controparte non soddisfatta della sentenza di Corte d'Appello ha provveduto a costituire RICORSO PER LA CASSAZIONE dell'Ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Brescia in data 19 ottobre 2022 e pubblicata in data 21 novembre 2022, a definizione del giudizio nº 79/2021 R.G.;
- in detto ricorso, alla pagina 12, Controparte indicava quale richiesta di condanna nei confronti dell'Amministrazione una somma di € 530.298,24;

ACCERTATO ora che

• la richiesta formulata allo scrivente di determinare l'ammontare del fondo rischi per l'anno 2023 derivante da una eventuale soccombenza nella costituzione presso Corte di

Città di Curtatone



Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente - Ecologia e Protezione Civile

Tel. 0376/358103

Mail: tecnico@curtatone.it

Cassazione costituisce materia avulsa dalla normale attività istituzionale condotta pertanto il parere dello scrivente è da impiegare quale indirizzo operativo, ma non come accertamento;

- non sono stati rilevati meccanismi di calcolo disposti da regolamento, leggi o decreti;
- in letteratura è stato reperito un meccanismo di valutazione di tale dato indicato da diverse sentenze reperite in letteratura (cfr Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna Deliberazione n. 27/2023/VSG dello scorso 8 febbraio recante "la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l'ente e l'Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi: - il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario); - la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione; - la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.";
- il tutore legale dell'Ente, interpellato dallo scrivente, ha inviato la propria valutazione mediante email del 15/02/2023 recante "Allo stato della giurisprudenza, il ricorso non appare fondato. Volendo essere prudenti, la percentuale di soccombenza, ossia il rischio di perdere la causa, può essere indicato nel 30%.";

DEFNITI ora i principi sulla scorta dei quali procedere, si espone un computo matematico ispirato a quanto reperito in letteratura.

Valore del petitum

€ 530.298,24

Valore della % di soccombenza

30%

Valore del fondo da accantonare

€ 530.298,24 * 30% = € 159.089,47

Città di Curtatone

Piazza Corte Spagnola, n.3 46010 Montanara di Curtatone (MN) P.Iva 00427640206 – Cod. Fiscale 80001910209 Fax 0376 358169 - Pec: comune.curtatone@legalmail.it



Ufficio Settore LLPP - Patrimonio - Ambiente - Ecologia e Protezione Civile Tel. 0376/358103

Mail: tecnico@curtatone.it

Valore dell'indennità già depositata

€ 152.582,35

Valore residuo del fondo da disporre € 159.089,47 - € 152.582,35 = € 6.507,12.

A margine di quanto sopra calcolato, basato su una ricerca in letteratura che per la specificità e la gioventù delle tematiche trattate, non può considerarsi esaustiva, quindi potrebbe prestare il fianco ad eventuali evenienze recenti di cui lo scrivente non è stato in grado di reperire testimonianza, con la presente si suggerisce all'Amministrazione di voler valutare con attenzione l'azione da licenziare in merito al dimensionamento del fondo rischi 2023.

Come ribadito da Corte dei Conti la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità. In effetti si rileva come il differenziale tra il petitum di controparte (€ 530.298,24) e l'accantonamento complessivo derivante dal meccanismo indicato da Corte dei Conti (€ 159.089,47) sia rilevante al punto da invitare ad una riflessione in merito all'opportunità di accantonare l'intero differenziale tra il petitum (€ 530,298,24) e quanto già accantonato (€ 152.582,35) corrispondente ad un importo di € 377,715,89.

In effetti, come noto, Corte di Cassazione non entra nel merito della vicenda, non analizza i fatti storici come ricostruiti nei gradi precedenti. La Corte di cassazione è il supremo organo di giustizia ordinaria e decide solo e solamente in merito a questioni di legittimità ovvero di corretta applicazione di norme di diritto penale sostanziale o procedurale poiché compito della Corte è l'assicurazione dell'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge e, quindi, la certezza del diritto.

Si rileva altresì in letteratura che la ritualità della Corte di Cassazione è censita con tempi rilevanti: la media dei tempi di ricorso, nel 2019, è stata di circa 3 anni e mezzo, ma c'è chi ha avuto risposta in un anno e chi in 5 o 6 anni. Ad esempio i tempi della sezione tributaria della Cassazione sono notoriamente lunghi (si parla anche di 5 - 6 anni per decidere un ricorso tributario); quelli in materia di protezione internazionale sono più brevi (circa 1 anno e mezzo per decidere il ricorso per cassazione). A tali tempi sono da sommare anche quelli di una eventuale revisione della sentenza da parte di Corte d'Appello nel caso in cui Cassazione rimandasse a tale Corte la revisione della sentenza. Il dato ricavato può essere utile al fine di attuare una strategia che, se ritenuta compatibile con le norme di settore, sia basata su un accantonamento iniziale inferiore ad € 377.715,89, ma possa essere integrato successivamente mediante una revisione del fattore di rischio e consequente integrazione del fondo rischi in previsione di una ipotesi di soccombenza che, sia pure attestata al 30% dall'Avvocato del Comune, non possa comunque ritenersi remota.



Ufficio Settore LLPP - Patrimonio - Ambiente - Ecologia e Protezione Civile Tel. 0376/358103

Mail: tecnico@curtatone.it

Per quanto appena esposto si invita l'Amministrazione a voler attentamente valutare l'azione da intraprendere nell'inserire il valore nel fondo rischi 2023.

Codiali Saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Curtatone

Ing. Giovanni Trombani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Ufficio Settore LLPP - Patrimonio - Ambiente - Ecologia e Protezione Civile Tel. 0376/358103

Mail: tecnico@curtatone.it

| R: Comune di Curtatone/Fedriga: giudizio avanti alla Corte di | Cassazione - Mozilla Thunderbird | | 40 | - | | × |
|---|---|------------------------|-----------------------|----------|--|---------|
| <u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u> isualizza V <u>ai</u> Messagg <u>i</u> o <u>S</u> trumenti Ai <u>u</u> to | | | | | | |
| 🖾 Scarica messaggi 💙 🛮 🖉 Scrivi 💹 Etichetta 🗸 | | | | | | = |
| Da arrigogianolio@studiogianolio.it ® | ಈ Rispondi ಈ Rispondi a tutti ∨ | ๗ Inoltra | 🖒 Indesiderata | 🗑 Elim | nina A | Altro 🗸 |
| A 'rossella russo' < segretariorossella@gmail.com> @, Tro | mbani Ing. Giovanni 🕲 | | | 15/0 |)2/2023 | , 11:58 |
| Oggetto R: Comune di Curtatone/Fedriga: giudizio avanti alla C | orte di Cassazione | | | | | |
| | | | | | er e | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Allo stato della giurisprudenza, il ricorso non appare fonda | to. Volendo essere prudenti, la percentua | ale di soccombenza, os | sia il rischio di per | rdere la | causa | , può |
| essere indicato nel 30%. Ciao | | | | | | |
| Arrigo | | | | | | |
| Da: rossella russo <segretariorossella@gmail.com></segretariorossella@gmail.com> | | | | | | |
| Inviato: mercoledì 15 febbraio 2023 11:18 | | | | | | |
| A: arrigogianolio@studiogianolio.it Oggetto: Re: Comune di Curtatone/Fedriga: giudizio avanti | alla Corte di Cassazione | | | | | |
| | | | | | | |
| Grazie, Arrigo. Mi puoi quantificare il rischio di soccomben | za? Grazie | | | | | |
| Il giorno mercoledì 15 febbraio 2023, <arrigogianolio@stud< td=""><td>diogianolio.it> ha scritto:</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></arrigogianolio@stud<> | diogianolio.it> ha scritto: | | | | | |
| Buongiorno a tutti, | | | | | | |
| Vi allego il controricorso predisposto nell'interesse dell'A | amministrazione comunale e depositato t | elematicamente nel fa | scicolo presso la | Corte di | Cassa | zione. |
| Molti cordiali saluti. Arrigo Gianolio | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | Causa Fedriga/Tompkins VS Comune di Curtatone | |
|----------|------------------|---|--|
| | | Costituzione in Corte di Cassazione di Controparte (04/01/2023) | |
| | | Stima dell'accantonamento del fondo rischi in funzione della % di soccombenza | |
| А | 530.298,24 € | petitum · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| В | 30% | % di rischio soccombenza (dichiarazione Avvocato) | |
| C = A*B | 159.089,47 € | Accantonamento cautelare derivante da calcolo di corte dei conti | |
| D | 47.961,25 € | importo depositato 1^ trance | |
| Е | 104.621,10 € | importo depositato 2^ trance | |
| F = D+E | 152.582,35 € | Totale deposito presso Tesoreria | |
| G = C-F | 6.507,12 € | Differenziale da integrare rispetto meccanismo di corte dei conti | |
| H = A-F | 377.715,89 € | importo da accantonare rispetto al totale del petitum in caso di soccombenza | |
| release: | 23/03/2023 08:48 | | |

Ufficio Settore LLPP – Patrimonio - Ambiente - Ecologia e Protezione Civile Tel. 0376/358103

Mail: tecnico@curtatone.it



STUDIO LEGALE RIGHINI

Virtuls dese, comite fortuna Str. Germita nº 20, 45121 Garma tel. e fazç 0521/508400.

- Invitate a rassegnare le conclusioni, le ricorrenti depositavano note

per la trattazione scritta della causa chiedendo:

- Piaccia alla Corte procedere alla rideterminazione della giusta somma da corrispondersi in favore delle ricorrenti per il provvedimento ablatorio di cui sopra, stabilendo l'esatto valore del bene dell'area espropriata, senza tener conto dei vincoli (modifica di destinazione urbanistica) preordinati all'esproprio, procedendo, altresi, a determinare tutte le altre indennità e risarcimenti stabiliti dall'art. 42bis e 50 D.P.R.
- 2) Di conseguenza, condannare il Comune a versare l'importo di €. 530.298,24, oppure della somma minore o maggiore che verrà a determinarsi in corso di causa, all'esito di C.T.U., addizionata di interessi e rivalutazione monetaria, dunque condannare l'Ente Locale al pagamento della stessa." Con salvezza di spese di lite ed accessori di legge."
- il Giudizio si concludeva con l'Ordinanza che qui si impugna (all. a),

la quale così stabiliva:

"La Corte di Appello di Brescia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando

DETERMINA

Le indennità ex art 42 bis DPR 327/2001 a favore di Fedriga Rean Isabella e Tompkins' Anne in complessivi € 150.809,81, oltre interessi al saggio legale dalla data di emissione del provvedimento acquisitivo alla data di deposito;

DICHIARA

il Comune di Cutatone tenuto a depositare la differenza fra l'importo sopra specificato e le somme già depositate presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato.

CONDANNA

Il Comune di Curtatone a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che si liquidano in $\le 2900,00$ per la fase studio, $\le 1900,00$ per la fase introduttiva, $\le 4300,00$ per la fase istruttoria, $\le 3000,00$ per la fase decisoria oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Pone l'onere della CTU a carico di parte resistente.".

MOTIVI DI RICORSO:

DIRITTO:

PRELIMINARMENTE:

[9] IN ORDINE ALL'AMMISSIBILITÀ DEL PRESENTE RICORSO:

еъу. п° 12.